

# COMUNE DI SACROFANO

## (Provincia di Roma)

### CONCESSIONE IN USO STAGIONALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL' IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "MONTE SARAPOLLO" PER LA STAGIONE SPORTIVA 2026-2027 (GIUGNO 2026-SETTEMBRE 2027)

L'anno ....., il giorno ..... del mese di ..... in SACROFANO, nel  
palazzo municipale sito in Largo Biagio Placidi n. 1, tra i sottoscritti

-Sig./Sig.ra ..... nata a ..... il ..... nella sua qualità  
di Responsabile del Servizio ..... giusto decreto di nomina del Sindaco in  
ottemperanza all'art. 107, 3° comma, lett. c), del T.U. approvato con D.Lgs.  
18.8.2000, n. 267, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse  
esclusivo del Comune di Sacrofano, Codice Fiscale 80199310584 Partita Iva  
02133151007 (di seguito per brevità denominato anche "concedente");

-Sig. .... nato a ..... il ..... e residente in  
..... Via ....., il quale partecipa alla presente  
scrittura nella sua esclusiva qualità di Presidente dell'Associazione  
"....." con sede in ..... Via .....,  
C.F. /P.Iva ..... (di seguito per brevità denominato anche  
"concessionario")

#### **RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:**

- l'art. 90 della L.289/2002 il quale stabilisce che la gestione degli impianti sportivi  
sia affidata in via preferenziale alle associazioni sportive;

- l'art. 5 della L.R. 20.06.2002 n. 15 ad oggetto "Testo Unico in materia di sport", il quale disciplina le funzioni dei Comuni nel favorire l'organizzazione di attività sportive e nel gestire gli impianti di proprietà comunale, anche mediante la stipula di convenzioni con soggetti privati;
- il D. Lgs. n. 38/2021 e ss.mm.ii;
- l'art. 3 in merito alle finalità di utilizzo degli immobili di proprietà comunale, l'art. 9 co. 7, 9 e 10 in merito alle procedure di affidamento per le concessioni temporanee, stagionali e/o occasionali nonché l'art. 11 comma 4 in merito alla durata delle concessioni stagionali del "Regolamento per la disciplina dell'uso dei beni comunali" (d'ora innanzi "Regolamento"), approvato con deliberazione di C.C. n. 29/2021.

**PREMESSO CHE**

- con deliberazione di G.C. n. 84 del 11.06.2026 e successiva n. 88 del 22.06.2026, considerata l'importanza strategica del campo sportivo comunale come luogo d'aggregazione per la comunità di Sacrofano si è deliberato, tra l'altro, di concedere in gestione stagionale a terzi l'impianto sportivo comunale sito in Loc. Monte Sarapollo per la stagione sportiva 2026-2027;
- con suddetta deliberazione sono state approvate le linee guida per l'individuazione dei criteri generali e obiettivi per l'individuazione del soggetto affidatario della gestione del bene in oggetto;
- con avviso pubblico in atti prot..... del .....pubblicato in data ..... è stata avviata una procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'individuazione di soggetti candidati a gestire l'impianto oggetto della presente, in ottemperanza a quanto sopra richiamato;
- che in esito a suddetta procedura pubblica di cui sopra è stata individuata la società/associazione ..... quale aggiudicataria della predetta procedura e

*quindi quale concessionaria dell'impianto in oggetto (Rif. determinazione del Servizio ..... n.....del .....)*

Tutto quanto sopra premesso

***Si stipula e conviene quanto segue:***

**Art.1- OGGETTO, OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CAUSE DI DECADENZA E RISOLUZIONE**

1. L'Amministrazione Comunale affida in concessione alla Società ..... con sede in ..... C.F./P.Iva ..... che accetta, la gestione e la manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo di proprietà Comunale sito in località Monte Sarapollo costituito da:

- campo di calcio/rugby, campo calcetto, campo polivalente scoperto con annesse tribune e spogliatoi, sala attesa/bar e sala ricreativa, aree a verde e pavimentate ad essi pertinenziali, il tutto come meglio delimitato da planimetria allegata a suddetto avviso pubblico.

2. Il concessionario si obbliga ad effettuare, per tutta la durata della concessione, le attività di custodia, pulizia e manutenzione ordinaria degli impianti, compresa la tenuta in efficienza del campo di calcio/rugby.

3. Il concessionario si obbliga all'organizzazione e conduzione delle scuole calcio/rugby con istruttori muniti di apposito riconoscimento da parte del CONI/FIGC ed i cui nominativi dovranno essere comunicati e trasmessi al Comune di Sacrofano, pena la decadenza della concessione e la risoluzione della stessa;

4. Il concessionario si obbliga all'acquisizione di tutte le attrezzature necessarie ed occorrenti per lo svolgimento delle attività sportive connesse alla presente concessione;

5. Il concessionario si obbliga a non mutare la destinazione d'uso dell'impianto ed a richiedere preventiva autorizzazione all'Amministrazione comunale per la realizzazione di qualsiasi intervento non rientrante nella ordinaria manutenzione; qualunque intervento realizzato dal concessionario rimarrà di proprietà dell'amministrazione senza che questa nulla debba al concessionario;

6. Il concessionario si obbliga a rispettare quanto previsto dal "Piano di Emergenza Comunale" di Protezione Civile approvato con deliberazione come da ultimo aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 7 Marzo 2024 e ss.mm.ii.

#### **Art. 2 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO**

1. La finalità della concessione a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni Sportive nazionali è quella di garantire una gestione corretta del complesso sportivo sotto il profilo finanziario, organizzativo, sportivo, sociale e promozionale, nonché una maggiore funzionalità nella gestione degli impianti, attraverso la realizzazione della proposta ideativa di gestione autonoma e utilizzo dei predetti spazi.

2. E' onere del concessionario verificare che tutti gli iscritti nonché tutti coloro che praticano attività sportiva presso l'impianto sportivo oggetto della presente siano in possesso di idonea certificazione medica;

3. E' onere del concessionario dotarsi di adeguata polizza assicurativa a copertura di ogni eventuale rischio derivante dall'esercizio dell'attività sportiva da parte di terzi presso l'impianto sportivo oggetto della presente.

4. Il concessionario si impegna, inoltre, compatibilmente con lo svolgimento delle attività già pianificate e programmate, così come meglio disciplinato al successivo art.

3 della presente scrittura, a consentire l'utilizzo dell'impianto ad altri soggetti terzi, previo nulla osta dell'Amministrazione comunale ed esclusivo rimborso delle spese connesse alla fornitura delle utenze ed alla attività di pulizia dell'impianto medesimo;

5. Il Comune di Sacrofano si riserva la servitu' di passaggio sulle aree interne e viabilità e parcheggio ovvero su tutte le aree di accesso alla piscina comunale ed aree ad essa pertinenti;

6. L'Amministrazione Comunale si riserva, compatibilmente con le attività pianificate dal concessionario, il diritto di utilizzare l'impianto sportivo, per ogni sua attività, previo preavviso al Concessionario di almeno 20 giorni.

#### **Art. 3 - PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA'**

1. Il Concessionario ha l'obbligo di pianificare la programmazione delle attività, tenendo presente in maniera prioritaria l'attività del Settore Giovanile e Scolastico. Non sono consentite, pertanto, manifestazioni diverse da quelle sportive, inerenti all'attività espletata dal Concessionario, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

2. L'Amministrazione Comunale, comunque, si riserva il diritto di consentire, nell'impianto sportivo in oggetto, lo svolgimento di altre manifestazioni sportive e non, che comunque non compromettano il regolare svolgimento delle attività pianificate dal concessionario.

#### **Art. 4 - RESPONSABILITA'**

1. L'utilizzo dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intendono effettuati a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi

accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione Comunale.

2. Al concessionario è fatto obbligo di assumersi ogni responsabilità civile e penale, esonerando l'Amministrazione Comunale, per qualsiasi fatto avvenuto nell'impianto sportivo prima, durante e dopo ogni manifestazione sportiva e per i danni, sia diretti che indiretti, in dipendenza della concessione della gestione dell'impianto e degli accessori. Il Concessionario è pertanto esclusivo responsabile per eventuali danni che verranno arrecati al Comune o a terzi, connessi alla gestione dell'impianto in oggetto. A tal fine dovrà, prima della sottoscrizione della presente, stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile terzi, ove si intenda inclusa tra i terzi anche l'amministrazione comunale concedente.

Il massimale della polizza dovrà essere di almeno euro 3.000.000,00. Il comune pertanto è esonerato da ogni responsabilità di danni verso terzi, a persone e cose che possano verificarsi durante la gestione del presente appalto, ivi inclusa l'attività podistica amatoriale; il soggetto a cui spetta tale responsabilità è il concessionario. Per quanto riguarda la vita e la sicurezza dei fruitori dell'impianto, nonché delle persone che fanno interventi nello stesso, sarà a carico del concessionario la gestione della sicurezza.

Inoltre il concessionario dovrà stipulare prima della sottoscrizione della presente, pena la revoca dell'aggiudicazione, le seguenti polizze assicurative con massimali da concordare con l'Ufficio Tecnico del Comune per:

- Incendio, scoppio, eventi atmosferici (in nome e per conto del proprietario);
- Atti vandalici (in nome e per conto del proprietario);

Dette polizze assicurative sono state regolarmente consegnate al servizio .....

con nota prot. .... del ..... ed aventi i seguenti riferimenti:

- Polizza n. .... emessa dalla compagnia ..... a copertura del rischio per responsabilità civile terzi con i massimali previsti;

- Polizza n. .... emessa dalla compagnia ..... a copertura del rischio per atti vandalici ed incendio con i massimali previsti;

3. Il Comune, pertanto, non risponde di alcun danno che possa derivare a persone e/a cose in seguito ad incidenti eventualmente verificatisi nel corso di allenamenti, gare, manifestazioni od altri usi di ogni genere dell'impianto sportivo.

4. A tal fine il concessionario dovrà, altresì, far pervenire alle amministrazioni competenti la documentazione necessaria per richiedere ed ottenere preventivamente le autorizzazioni amministrative e sanitarie che fossero obbligatorie per legge per il regolare funzionamento di tutto il complesso o parte di esso ovvero per le diverse iniziative di svago e intrattenimento che dovranno essere intraprese. Tutti i lavori necessari e conseguenti per l'adeguamento a norma di tutte le strutture ivi esistenti per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni sono a totale carico del concessionario.

#### **Art. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione di cui alla presente scrittura avrà la durata per tutta la stagione sportiva 2026-2027 (dal 1 settembre 2026 al 30 giugno 2027).

In merito a quanto sopra si prende atto del verbale di consegna dell'impianto avvenuta in data ..... (prot. .... del .....);

2. E' espressamente escluso il tacito rinnovo.

#### **Art. 6 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE - TARIFFE**

1. Al concessionario spetta il pagamento di un canone, come determinato per tutta la durata della stagione sportiva con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 22.06.2026, di totali 20.250,00 € (€ 2.025,00/mese) il quale dovrà essere corrisposto

mediante pagamento mensile anticipato entro e non oltre il 6 di ogni mese a cui si riferisce la mensilità dovuta.

2. Suddetto pagamento dovrà essere effettuato a favore del Comune di Sacrofano esclusivamente tramite piattaforma “PagoPa” collegandosi alla pagina <https://comune.sacrofano.rm.it/> e scegliendo la sezione Pago PA, pagamenti spontanei, impianti sportivi - descrizione causale: canone utilizzo mese/settimana dal.... al .... di ..... concessione in uso impianto sportivo Monte Sarapollo).

3. All’atto della firma convezione dovrà essere depositato pagamento anticipato della prima mensilità.

4. In caso di mancati pagamenti si darà avvio alle procedure previste.

5. Al concessionario spetteranno:

a) le entrate derivanti nella gestione delle attività dei beni oggetto della presente;

b) le entrate derivanti dalla pubblicità all’interno dell’area nel rispetto della normativa, dei regolamenti e delle disposizioni vigenti, fatta eccezione degli spazi pubblicitari riservati al Comune di Sacrofano e di cui all’art. 12 della presente convenzione;

c) le tariffe per l’utilizzo dell’impianto sportivo in conformità a quanto proposto nel progetto presentato per la gestione dell’impianto in atti prot ..... del ..... . In merito a tali tariffe si precisa che:

- è obbligo del concessionario applicare le tariffe di utilizzo dell’impianto nonché le quote di iscrizione alla scuola calcio/rugby proposte da suindicato progetto;

- è obbligo del concessionario esporre le tariffe di utilizzo degli impianti in luogo ben visibili al pubblico;

- eventuali ulteriori incrementi di tariffe e quote da applicare dovranno essere preventivamente approvate dall’Amministrazione Comunale;

- il mancato rispetto di quanto fissato dal presente articolo è causa di risoluzione del rapporto.

#### **Art. 7 - ONERI CONCERNENTI I CONSUMI**

1. Il Comune di Sacrofano è titolare dei contratti per tutte le utenze (elettricità, acqua, acqua calda), di cui assume per intero ogni onere in quanto già ricomprese nel canone concessorio dovuto.
2. Quanto precede vale anche qualora l'uso dell'impianto avvenga da parte di terzi con le modalità indicate al precedente art. 2.

#### **Art. 8 - GESTIONE ECONOMICA**

1. Ai fini relazionali, entro il mese di Luglio 2027, il Concessionario si obbliga a presentare all'Amministrazione Comunale il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario coincidente con l'anno sportivo oggetto di concessione a firma del legale rappresentante della Società sportiva aggiudicataria;
2. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa contenente l'andamento gestionale, i risultati ottenuti nelle varie attività e tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'Amministrazione.
3. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del Concessionario.

#### **Art. 9 - OBBLIGHI DI CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E MANUTENZIONE**

Al Concessionario fanno carico, in particolare, i seguenti obblighi:

- a) custodire la proprietà Comunale a lui affidata impedendo manomissioni, asportazioni, o danneggiamenti ai manufatti, ai materiali, agli attrezzi ed arredi di qualsiasi specie;
- b) impedire l'accesso agli impianti a chiunque non appartenga all'Amministrazione Comunale ovvero non sia autorizzato dal Comune o dal Concessionario. Va in ogni caso consentito, nelle fasce orarie disponibili, l'accesso al campo di chiunque sia autorizzato dal Comune previo accordo con il Concessionario a svolgere attività sportiva;
- c) eseguire la periodica pulizia del recinto delle tribune e dello spazio riservato al gioco, estirpare e falciare le erbe anche nella parte esterna adiacente all'ingresso degli impianti, ed attendere alla continua conservazione in buono stato del recinto;
- d) provvedere alle necessarie operazioni di pulizia ed igienizzazione ordinaria e quotidiana dei beni concessi con particolare riguardo alla situazione igienico sanitaria, ed alla pulizia dei servizi igienici e degli spogliatoi nonché alla pulizia straordinaria e di sanificazione degli spazi assegnati a fine attività;
- e) tenere in consegna i locali caldaie;
- f) rispettare quanto indicato nel "Piano di manutenzione dell'impianto" allegato al progetto di ristrutturazione dell'impianto agli atti del competente ufficio comunale (Urbanistica/Edilizia privata/Patrimonio);
- g) presenziare, attraverso un proprio incaricato, a tutte le esercitazioni, giochi, e manifestazioni in qualsiasi momento allo scopo di impedire danni di ogni sorta e, quando questi avvengano, denunciare immediatamente all'Amministrazione Comunale i responsabili;
- h) sorvegliare costantemente l'accesso di servizio, vietandone l'ingresso alle persone non autorizzate;

- i) espletare ogni altra mansione che sia inerente alla accurata custodia e manutenzione degli impianti e dei materiali e diretta ad evitare abusi ed arbitri;
- j) denunciare al tecnico del Comune ogni fatto che interessi la buona conservazione e il regolare funzionamento degli impianti;
- k) osservare e a fare osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, alle attrezzature e a terzi.
- l) segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente, che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che le persone. In caso di mancata segnalazione sarà ritenuto responsabile, in via esclusiva, il concessionario;
- m) garantire in ogni momento l'accesso ai funzionari, tecnici e soggetti autorizzati dall'Amministrazione Comunale per verificare il rispetto delle norme di sicurezza, sanitarie ed igiene degli impianti nonché il rispetto del rapporto concessorio come regolato dalla presente convenzione;
- n) rifondere all'Amministrazione Comunale tutti i danni provocati all'impianto e alle attrezzature, nella misura che sarà stabilita dall'Ufficio Tecnico Comunale, in dipendenza dall'uso dell'impianto durante la concessione in uso o in gestione. A tale scopo, all'atto della concessione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della Società apposita dichiarazione di responsabilità, con l'impegno di rifondere gli eventuali danni provocati dal non corretto uso dell'impianto.
- o) durante le manifestazioni, provvedere al personale di vigilanza, ed assumerà ogni responsabilità verso l'Amministrazione Comunale per eventuali danni cagionati agli

impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.

p) in caso di manifestazioni pubbliche, che maggiormente attraggono spettatori, provvedere a sue cura e spese a:

- compiere quanto prescritto dalle autorità di Pubblica sicurezza ed eventualmente da altre autorità competenti, per il regolare svolgimento delle manifestazioni e a predisporre i servizi necessari previsti dalla Legge. Questi servizi dovranno essere assicurati per tutto il periodo della manifestazione e fino a quando l'impianto non sarà chiuso;

- servizio di medicheria/presidio sanitario necessario.

q) rispettare la normativa vigente in materia di Prevenzione Incendi (DPR 151/2011 e ss.mm.ii.) e del Testo Unico Locali Pubblico Spettacolo (TULPS), e in caso di eventi e manifestazioni con capienza superiore a 100 persone, obbligo del concessionario al rispetto de gli adempimenti e prescrizioni di cui al D.P.R. 151/2011 anche ai fini dell'ottenimento deli atti autorizzativi necessari (SCIA antincendio o altro) dando atto che l'inosservanza della capienza comunicata sarà a totale responsabilità del concessionario stesso.

r) provvedere a proprio carico di tutti gli oneri relativi al servizio di sorveglianza, custodia e pulizia dell'intero impianto sportivo.

s) provvedere a proprio carico dei servizi di derattizzazione/disinfestazione con esche chiuse in appositi contenitori nonché i servizi di disinfezione/sanificazione dei locali qualora previsti da specifiche normative o disposizioni in materia.

t) conferire i rifiuti prodotti durante il periodo di gestione nel rispetto delle norme vigenti per il servizio di igiene urbana e gestione dei rifiuti e piu' precisamente con le

modalità vigenti per il conferimento “porta a porta” dei rifiuti e secondo le previsioni di Legge.

u) curare la formazione del proprio personale operante nell'impianto, all'uso del DAE (defibrillatore) e durante l'utilizzo presenza di almeno un soggetto formato, ai sensi e per gli effetti della L.R. 68/2015. Se, a seguito di verifiche effettuate dal Comune di Sacrofano, il soggetto utilizzatore dovesse risultare inosservante al suddetto obbligo, la concessione degli spazi orari è da considerarsi immediatamente revocata.

#### **Art. 10 - SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE**

1. In caso di somministrazione di alimenti e bevande in concomitanza con l'attività sportiva il Concessionario dovrà essere munito dei requisiti di cui alla L.R. 21/2006 e ss.mm.ii dovrà essere in possesso della prescritta autorizzazione od altre necessarie prescritte dall'attuale normativa vigente.

#### **Art. 11 - VIGILANZA**

1. L'Amministrazione concedente ha facoltà di accertare periodicamente, a mezzo di proprio personale, lo stato di manutenzione e conservazione dell'impianto. Ove risultasse la trascurata e cattiva conservazione di uno qualsiasi degli impianti, il Comune invita il Concessionario a provvedere, previa diffida, assegnando un termine per adempiere. In caso di inadempienza, si provvederà all'esecuzione d'ufficio in danno del medesimo concessionario.

#### **Art. 12 - PUBBLICITA' ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

1. Il concessionario è autorizzato ad effettuare pubblicità commerciale visiva e sonora presso l'impianto affidato in gestione e ad incassarne i relativi introiti, nel rispetto

delle prescrizioni regolamentari e delle leggi vigenti nonché assumendosi tutti gli oneri autorizzativi. Il concessionario è tenuto, quando dovuto, al pagamento dei tributi inerenti gli strumenti pubblicitari da lui utilizzati nell'impianto secondo quanto disposto dalle normative vigenti.

2. Sono vietate forme di propaganda politica.
3. Il Comune di Sacrofano si riserva la possibilità di esporre gratuitamente messaggi di natura istituzionale o promozionali rispetto ad iniziative proprie o patrocinate.
4. I contratti di pubblicità stipulati dal concessionario che coinvolgono a qualunque titolo le strutture, i locali, le attrezzature o le aree pertinenti l'impianto, devono avere una durata non eccedente la durata della presente convenzione e devono contenere la clausola di risoluzione automatica nel caso di risoluzione anticipata della presente convenzione.
5. I cartelloni pubblicitari non devono in ogni caso arrecare danno alle strutture dell'impianto né essere pregiudizievoli in alcun modo per la sicurezza delle persone e delle cose in esso presenti.
6. Gli oneri di ogni tipo e le responsabilità conseguenti alle installazioni di eventuali targhe, scritte e insegne pubblicitarie, pubblicità sonora, radiofonica e televisiva, sono a totale carico del concessionario.
7. I rapporti fiscali conseguenti ad eventuali attività di sponsorizzazione e/o pubblicità all'interno dell'impianto sono di competenza del concessionario esclusivamente per gli impianti pubblicitari di propria spettanza.

#### **Art. 13 - CONSEGNA DEI BENI OGGETTO DI CONCESSIONE**

1. La presente convenzione è da intendersi anche come verbale definitivo di consegna dei beni oggetto di concessione, provvisoriamente consegnato, come da verbale

redatto e sottoscritto tra le parti, in data ..... prot. ...., per l'avvio delle attività sportive programmata e previste nell'esclusivo interesse pubblico locale.

2. Il concessionario dichiara anche in tale sede che al momento della consegna provvisoria: i beni in oggetto si trovano in buono stato.

3. Il concessionario si impegna a fornire la necessaria documentazione comprovante le eventuali spese sostenute nell'esclusivo interesse dell'impianto e non dovute al fine di eventuali successive determinazioni da parte dell'Amministrazione Comunale;

4. La consegna e riconsegna degli impianti e delle relative attrezzature viene fatta a mezzo di apposito verbale, con allegato inventario e stato di consistenza.

#### **Art. 14 – FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA**

1. Il concessionario si impegna a:

- prendere atto della presenza di lavorazioni programmate e/o in corso di completamento con accettazione che alcune porzioni dell'impianto, come meglio delimitate dall'allegata planimetria in atti prot.8050 del 09.06.2026 possano essere temporaneamente sottratte all'uso, interdette o limitate per consentire l'esecuzione degli interventi pubblici;

- non avanzare alcuna richiesta di indennizzo, risarcimento o ulteriore riduzione del canone, per le limitazioni già conosciute, prevedibili e richiamate negli atti di gara, essendo tali circostanze già state considerate.

- cedere su richiesta motivata dell'Amministrazione la disponibilità dei beni/aree o parte di essi per consentire l'esecuzione di eventuali interventi strutturali e manutentivi di tipo straordinario in caso di sopravvenute interdizioni totali o limitazioni

significativamente superiori rispetto a quelle attualmente rappresentate e prevedibili, che potrebbero comportare anche delle interruzioni temporanee di parte o tutte le aree in concessione;

Ai fini di quanto sopra l'Amministrazione Comunale si impegna comunque a fornire al concessionario un preavviso non inferiore a 20 gg.

- richiedere a proprio onere e spese ed ottenere l'omologazione del terreno di gioco da parte della Federazione Italiana Rugby per la pratica della disciplina relativa (in ottemperanza a quanto stabilito con deliberazione della Giunta Comunale n. 88/2026, è prevista una compartecipazione del Comune di Sacrofano pari al 50% della spesa necessaria).
- garantire la continuità della scuola calcio;
- organizzare e gestire n. 1 "Giornata dello sport" da concordare con l'ufficio competente che coinvolga tutte le associazioni sportive aventi sede nel territorio comunale;

#### **Art. 15 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

1. La decadenza e conseguente revoca della concessione può essere disposta nei seguenti casi:

- se il Concessionario cede in tutto o in parte la concessione a terzi, senza autorizzazione del concedente;
- se il Concessionario si rende gravemente inadempiente agli obblighi stabiliti dalla legge e dalla presente scrittura;
- se il Concessionario, nel dar seguito agli obblighi di cui alla concessione dell'impianto, dimostra grave imperizia o negligenza tale da compromettere la gestione dell'impianto;

2. Il Comune, oltre che nei casi già espressamente previsti nei precedenti articoli e dal comma precedente, ha la facoltà di dichiarare risolto, ai sensi dell'art. 1453 e ss. CC., il contratto nei seguenti casi:

- grave inadempienza a quanto disposto dalla presente, fatto salvo ogni diritto al risarcimento dei danni subiti dal Comune.

- mancata proroga, se dovuta, della polizza assicurativa di cui all'art. 4 comma 2 della presente convenzione;

- mancato rispetto delle norme di sicurezza, igieniche, e sanitarie, ivi inclusa la Legge n. 189/2012 e ss.mm.ii. In questi casi, la risoluzione esclude qualsiasi compenso all'aggiudicatario;

- mancato rispetto della normativa vigente in materia di Prevenzione Incendi (DPR 151/2011 e ss.mm.ii.) e del Testo Unico Locali Pubblico Spettacolo (TULPS) anche in merito all'ottenimento degli atti autorizzativi necessari (SCIA antincendio o altro) dando atto che l'inosservanza della capienza comunicata sarà a totale responsabilità del concessionario stesso.

- riscontro da parte dei tecnici e funzionari del Comune di reiterate disfunzioni e disservizi di natura organizzativa, in particolar modo ciò che concerne l'aspetto gestionale, amministrativo ed organizzativo della scuola calcio ed il rapporto con i relativi utenti;

- diniego immotivato all'uso dell'impianto ad enti, istituti e società sportive in contrasto con quanto dal presente capitolato.

3. Per quanto non previsto dal presente atto, in materia di risoluzione per inadempimento, si applicano le norme degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.

**Art. 16 - DISPOSIZIONI FINALI – CONTROVERSIE – RINVIO**

**NORMATIVA VIGENTE**

1. Alla scadenza della convenzione il Concessionario sarà tenuto a rilasciare i beni concessi tutti, gli spazi, gli impianti nonché le attrezzature esistenti che risultino di proprietà dell'Amministrazione Comunale, nello stato di conservazione quale risulta dal verbale di consegna, salvo il normale deperimento d'uso; dovrà, altresì, provvedere a rimuovere a proprie spese ogni cosa di sua proprietà o di terzi che il Comune non abbia interesse a ritenere. Nulla è dovuto al concessionario uscente a titolo di avviamento, buonuscita e simili.

2. Nel caso in cui dovessero insorgere controversie derivanti dalla interpretazione e/o applicazione delle disposizioni di cui alla presente scrittura si ritiene competente esclusivamente il Foro di Tivoli.

3. La presente scrittura viene redatta in triplice originale di cui una copia per il concessionario, una per il concedente e la terza in caso di registrazione, che avverrà solo in caso d'uso con oneri e spese a carico della parte che ne avrà interesse.

Per tutto quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia.

Letto confermato e sottoscritto

L'Ente Concedente  
(Comune di Sacrofano)  
Il Responsabile del Servizio

.....

Il Concessionario

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano espressamente, separatamente e specificatamente i seguenti articoli del presente

contratto:

Art.1- OGGETTO, OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CAUSE DI DECADENZA E RISOLUZIONE

Art. 2 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Art. 3 - PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 4 - RESPONSABILITA'

Art. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Art. 6 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE – TARIFFE

Art. 7 - ONERI CONCERNENTI I CONSUMI

Art. 8 - GESTIONE ECONOMICA

Art. 9 - OBBLIGHI DI CUSTODIA, SORVEGLIANZA, PULIZIA E MANUTENZIONE

Art. 10 - SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

Art. 11 – VIGILANZA

Art. 12 - PUBBLICITA' ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 13 - CONSEGNA DEI BENI OGGETTO DI CONCESSIONE

Art. 14 – FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA

Art. 15 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Art. 16 - DISPOSIZIONI FINALI – CONTROVERSIE – RINVIO NORMATIVA VIGENTE

Letto confermato e sottoscritto

L'Ente Concedente

(Comune di Sacrofano)

Il Responsabile del Servizio .....

.....

Il Concessionario

.....